

RELAZIONE TECNICA

ART. 1 (Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

La disposizione di cui al comma 1 prevede la sospensione dei versamenti tributari a favore dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa, nel territorio dei Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno interessati dagli eventi calamitosi dello scorso 26 novembre.

In particolare la sospensione in esame si applica ai versamenti tributari in scadenza tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023 e include i versamenti delle ritenute operate dai sostituti d'imposta.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2023.

Al fine di stimare gli effetti finanziari relativi alla suddetta sospensione sono stati considerati i dati dei versamenti dei soggetti che potrebbero beneficiare dell'agevolazione. In particolare, si rileva un ammontare potenziale di entrate tributarie sospese (inclusi i tributi di enti territoriali), al netto dei versamenti già affluiti nel mese in corso, pari a 5,06 milioni di euro per l'anno 2022 (nel periodo dal 26 novembre al 31 dicembre) e 5,61 milioni di euro per l'anno 2023 (nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno). Nella quantificazione relativa all'anno 2022 incide in modo particolare la stima dei versamenti in autoliquidazione con scadenza entro il 30 novembre.

Tenuto conto della facoltà di rateizzazione prevista in 60 rate mensili a decorrere dal 16 settembre 2023, si stimano i seguenti effetti in termini di cassa (relativamente ai soli versamenti tributari):

Eventi calamitosi 26 novembre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sospensione versamenti tributari fino al 30 giugno 2023	-5,06	-5,61					
Ripresa versamenti		0,71	2,13	2,13	2,13	2,13	1,42

mln di euro



Di seguito, si fornisce evidenza degli effetti finanziari rispettivamente ai singoli tributi interessati dalla sospensione:

Sospensione Casamicciola e Lacco Ameno			
	2022	2023	
Irpef	2,56	2,05	
Ires	0,13	0,10	
Iva	0,31	1,41	
Irap	0,33	0,17	
Add.reg	0,07	0,18	
Add.com.	0,03	0,07	
IMU comune	1,31	1,31	
IMU Stato	0,32	0,32	
Totale	5,06	5,61	

mln di euro

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ripresa versamenti						
Irpef	0,31	0,92	0,92	0,92	0,92	0,61
Ires	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03
Iva	0,11	0,34	0,34	0,34	0,34	0,23
Irap	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10	0,07
Add.reg	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03
Add.com.	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
IMU comune	0,17	0,52	0,52	0,52	0,52	0,35
IMU Stato	0,04	0,13	0,13	0,13	0,13	0,09
Totale	0,71	2,13	2,13	2,13	2,13	1,42

mln di euro

Per la determinazione degli effetti finanziari relativi alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti contributivi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria si è proceduto come segue.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato, le informazioni sono state desunte dalle dichiarazioni Uniemens estraendo i contributi previdenziali (del datore di lavoro e del lavoratore) relativi ai versamenti compresi tra dicembre 2021 e giugno 2022 relativi ai comuni interessati, riguardanti le competenze dei mesi da novembre 2021 a maggio 2022. La stessa impostazione è stata utilizzata per i versamenti delle collaborazioni della gestione separata. Per artigiani e commercianti sono stati utilizzati i dati sui versamenti di febbraio 2022 e maggio 2022 riguardanti rispettivamente i contributi relativi alla quarta rata 2021 e prima rata 2022. Per gli operai agricoli sono stati utilizzati i dati dei versamenti effettuati a dicembre 2021 e a marzo e giugno 2022 (relativi rispettivamente ai contributi del secondo, terzo e quarto trimestre 2021). Per i professionisti della gestione separata sono stati utilizzati i versamenti di novembre 2021 e giugno 2022 (relativi rispettivamente al secondo acconto e al saldo dei contributi 2021). Per gli autonomi agricoli sono stati utilizzati i dati del versamento di gennaio 2022 relativo alla quarta rata dei contributi 2021. Infine per i domestici sono stati utilizzati i dati dei versamenti di gennaio e aprile 2022 relativi rispettivamente ai contributi del quarto trimestre 2021 e del primo trimestre 2022. Per prudenza si ipotizza che tutti contributi vengano sospesi.



Nel prospetto si riporta sinteticamente l'ammontare dei contributi sospesi (inclusi i premi Inail) per anno e tipologia di lavoro:

	2022	2023
Dipendenti/collaboratori	0,7	5,0
Autonomi		1,7

Di seguito si riportano gli effetti finanziari ipotizzando che tutti coloro che sospendono i versamenti decidano di usufruire della rateizzazione in 60 rate mensili di pari importo si valutano i seguenti effetti finanziari.

Effetti per la finanza pubblica

(- *effetti negativi*; + *effetti positivi*, valori in mln di euro)

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-0,7	-6,21	1,48	1,48	1,48	1,48	0,99

Per quanto concerne la valutazione degli effetti derivanti dalla sospensione, del pari prevista dal comma 1, degli avvisi di accertamento esecutivi e degli altri atti di recupero in gestione all'Agenzia delle entrate, sono stati considerati i dati contabili (maggiore imposta accertata, sanzioni e interessi) relativi ai controlli sostanziali che alla data del 29/11/2022 risultano con stato del controllo "aperto", attivati/notificati dagli uffici e quelli dei processi verbali di constatazione (maggiore imposta accertata) relativi ad annualità aperte, con violazioni sostanziali, che si ritiene saranno collegati, durante il periodo di sospensione, ad atti di accertamento. Tutti dati contabili comprendono anche i controlli notificati in pendenza di giudizio.

Per gli atti sopracitati si stima un ammontare massimo potenziale di entrate riscuotibili pari 0,36 milioni di euro nel 2022. Pertanto, la norma produce una perdita del gettito atteso nel 2022 pari 0,36 milioni di euro, ovvero pari all'ammontare dei versamenti che si stima sarebbero stati effettuati a dicembre 2022 in assenza di sospensione. Tali minori versamenti saranno oggetto di recupero nella seconda parte del 2023, al termine del periodo di sospensione delle attività di notifica e di riscossione, come stabilito dal comma 5 della disposizione.



Nella tabella che segue si riportano gli effetti di cassa stimati:

	2022	2023
Sospensione versamenti tributari fino al 30 giugno 2023	-0,36	
<i>di cui:</i>		
<i>Iva</i>	<i>-0,01</i>	
<i>I.I. D. D. Ritenute e Altri tributi</i>	<i>-0,24</i>	
<i>Irap</i>	<i>-0,11</i>	
Ripresa versamenti		0,36
<i>di cui:</i>		
<i>Iva</i>		<i>0,01</i>
<i>I.I. D. D. Ritenute e Altri tributi</i>		<i>0,24</i>
<i>Irap</i>		<i>0,11</i>
Totale	-0,36	+0,36

Dati in milioni di euro

Si stima, invece, che non si determineranno ulteriori effetti finanziari in relazione alla sospensione dei versamenti derivanti dai carichi affidati all'agente della riscossione, atteso che i minori versamenti che saranno registrati fino al 30 giugno 2023, termine del periodo di sospensione delle attività di notifica e di riscossione, saranno oggetto di recupero nella seconda parte del 2023. Parimenti non si ascrivono effetti in relazione agli atti di cui al comma 3 ritenendo che gli eventuali i minori versamenti attesi per l'anno 2023 saranno comunque recuperati nel secondo semestre di tale anno.

Il comma 6 prevede che si applichi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, e ciò anche anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, al comma 7 si prevede che, al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro per l'anno 2023, di cui 884.000 euro nel 2022 e 911.000 euro nel 2023 in favore del comune di Casamicciola Terme e 456.00 euro nel 2022 e 469.000 euro nel 2023 in favore del comune di Lacco Ameno. Ai fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022 e 2023, dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno 2023. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono annualmente versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.



ART. 2 (Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)

La norma in esame, alla luce dello stato di emergenza verificatosi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali e franosi avvenuti nel territorio dell'isola di Ischia, prevede una serie di interventi urgenti per consentire il ripristino dell'attività giudiziaria, prevedendo la sospensione d'ufficio delle udienze civili e penali ed il loro differimento a data successiva al 31 dicembre 2022 nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento degli atti nei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso il giudice di pace di Ischia. Pertanto, restano conseguentemente sospesi tutti i termini procedurali connessi ai giudizi sopra richiamati, da quelli degli atti introduttivi a quelli dei procedimenti esecutivi e di impugnazione. Inoltre, si considerano anche i procedimenti giudiziari sia civili che penali di tutti gli uffici giudiziari in cui almeno una delle parti, alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni interessati dagli eventi calamitosi. Gli stessi verranno rinviati, su istanza di parte, a data successiva al 31 dicembre 2022, come anche quelli in cui una delle parti sia difesa da un avvocato il cui studio legale o la cui residenza si trovi nei citati comuni e la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022. Salvo quanto previsto all'art. 1 del presente provvedimento, medesima sorte è prevista anche per coloro che alla stessa data avevano la residenza o avevano la loro sede legale o operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni alluvionati, per i quali i termini perentori legali e convenzionali, sostanziali e processuali e gli adempimenti contrattuali sono sospesi dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022. Così anche i termini per le procedure concorsuali, esecutive e le notificazioni di processi verbali, di pagamenti in misura ridotta e la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali e la scadenza relativa ai vaglia cambiari, le cambiali, titoli di credito ed altri atti aventi forza esecutiva restano sospesi nel periodo intercorrente tra le date sopra menzionate. Le disposizioni considerate relative alla sospensione dei termini non si applicano nei casi tassativamente indicati al comma 6, dalla lettera a) alla lettera c), mentre il comma 7 dispone riguardo alla sospensione per gli stessi periodi di cui ai commi 2 e 4 dei termini prescrizionali delle misure coercitive cautelari previste dagli articoli 303 e 308 c.p.p.

Infine, il comma 8 dispone riguardo alla sospensione del termine per i procedimenti di cui alla legge 89/2001, riguardo a quelli rinviati ai sensi del comma 1, tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 dicembre 2022, mentre per quelli sospesi ai sensi del comma 4, tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022.

Si rappresenta che la disposizione, dettata nell'emergenza della calamità naturale ha carattere ordinamentale e procedurale e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, si tratta di sopperire ad un'urgenza di breve periodo, in cui tra l'altro le attività giurisdizionali e giudiziarie non potranno essere espletate per inaccessibilità dei locali o per impossibilità delle parti e dei loro legali di raggiungere gli uffici giudiziari e di partecipare alle udienze. In tal modo, invece, non vengono compromessi né le garanzie e i diritti di difesa dei soggetti interessati né gli adempimenti processuali e procedurali sinora compiuti che non cadranno in prescrizione e non verranno vanificati.

ART. 3 (Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria)

La disposizione estende la medesima sospensione delle udienze e dei termini processuali – nel medesimo periodo dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 - ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il



termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Nel medesimo periodo e per i medesimi soggetti sopraindicati, sono sospesi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni, per la proposizione di ricorsi amministrativi e, in genere, tutti i termini processuali.

Si rappresenta che la disposizione, dettata nell'emergenza della calamità naturale ha carattere ordinamentale e procedurale e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, si tratta di sopperire ad un'urgenza di breve periodo, in cui tra l'altro le attività giurisdizionali e giudiziarie non potranno essere espletate per impossibilità delle parti e dei loro legali di raggiungere gli uffici giudiziari e di partecipare alle udienze. In tal modo, invece, non vengono compromessi né le garanzie e i diritti di difesa dei soggetti interessati né gli adempimenti processuali e procedurali sinora compiuti che non cadranno in prescrizione e non verranno vanificati.

ART. 4 (Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia)

L'articolo, alla luce dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatesi nel territorio dell'isola di Ischia, prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, attualmente fissato al 31 dicembre 2022.

Si segnala, che a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari sono passate alla gestione diretta del Ministero della giustizia, in applicazione dell'articolo 1, commi da 525 a 530, della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e che la relativa disciplina, oggetto di specifica modifica normativa, è contraddistinta dall'introduzione della metodologia dei costi standard, con effetti virtuosi in termini di distribuzione delle risorse tra i comuni sedi di uffici giudiziari, attraverso la quale destinare i fondi necessari per le spese di funzionamento delle sezioni distaccate insulari.

Sulla base dell'analisi dei dati comunicati dai competenti uffici di questa amministrazione, riferiti all'ultimo triennio, le spese annue di funzionamento della sezione distaccata di Ischia, sono state quantificate mediamente, in circa 50.000,00 euro all'anno (con esclusione degli oneri stipendiali del personale).

Considerato che la proroga riguarda un periodo di **12 mesi**, l'onere è stato pertanto quantificato in euro **50.000 per l'anno 2023**.

Alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura della sezione distaccata di Ischia, potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso la predetta sede, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione possibilità per i magistrati assegnati alla sezione distaccata di Ischia, di continuare a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, trattandosi di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, prudenzialmente stimati nella misura massima di **4.000,00 euro** (2 missioni al mese x 4 magistrati x 10 mesi x 50,00 euro).



Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nella presente norma, pari a euro 54.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Riepilogo oneri:

Spese di funzionamento della sezione distaccata di Ischia	euro 50.000 annui
Spese di missione magistrati ex art. 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12	euro 4.000 annui
TOTALE	euro 54.000 annui

ART. 5 (Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile)

La disposizione agisce nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, destinando per il 2022 la somma di 10 mln di euro al Fondo di protezione civile di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Analogamente, il comma 2 prevede che agli oneri di 10 mln di euro sul 2022, si provvede nell'ambito del predetto bilancio autonomo, con riferimento alle somme già trasferite a cura del bilancio dello Stato con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

ART. 5-bis (Rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale)

La disposizione autorizza l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale a reclutare, nell'ambito della vigente dotazione organica, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 8 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 82 unità.

Tali reclutamenti sono effettuati, previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità consentite dalla legislazione vigente.

L'esigenza sottesa alla disposizione è quella di assicurare le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.



A tali fini, è autorizzata la spesa nel limite di 2.500.000 euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 5-ter (Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione)

L'articolo 5-ter tende ad assicurare, nell'isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017. A tali fini, al primo comma, si prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, nei limiti di quanto previsto nello stesso articolo. Pertanto, in maniera da evitare una duplicazione di attività, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, si prevede che gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono esclusi dall'ambito di operatività del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022.

Il comma 2 prevede il potere del Commissario straordinario di approvare con ordinanza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, dopo avere acquisito in conferenza di servizi il parere dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e avere sentito la regione Campania, un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme, utilizzando a tale scopo anche gli esiti delle indagini e gli studi prodotti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022. Tale piano deve contenere, altresì, una ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili contro il dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia, nonché ha validità quinquennale ed è attuato progressivamente nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. Nelle more dell'adozione del piano, il Commissario straordinario provvede, con propri atti, alla ricognizione e all'attuazione degli interventi per le più urgenti necessità nel limite delle risorse allo scopo finalizzate e disponibili nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario. Si prevede, infine, la necessità che gli interventi vengano identificati dal codice unico di progetto ex art. 11 L. n. 3/2003 e del CIPE n. 63/2020 e che il monitoraggio avvenga ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Il comma 3 prevede che le previsioni del piano commissariale di interventi urgenti integrano il piano di ricostruzione ai sensi dell'articolo dall'articolo 24 bis decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in tale modo realizzando le esigenze di coordinamento fra le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e gli interventi di ricostruzione post-sisma. Ove possibile, occorre dare autonoma evidenza contabile ai costi riconducibili alla ricostruzione post-sisma e alle attività previste dal piano di interventi urgenti.

Il comma 4 riconosce al commissario straordinario la facoltà di concludere accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con altri enti e organismi pubblici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il comma 5 prevede l'attribuzione al Commissario straordinario del potere di provvedere anche mediante ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze devono essere comunicate al Presidente della regione Campania e al Presidente del Consiglio dei ministri. Il medesimo comma sottopone i provvedimenti del Commissario straordinario, di natura regolatoria e organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Il comma 6 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, per finanziare l'esecuzione degli interventi di conto capitale previsti dal relativo articolo.

Gli oneri discendenti dall'attuazione dell'articolato, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, trovano copertura:

- a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 5-quater (Aggiornamento del piano di assetto idrogeologico per l'isola di Ischia)

L'articolo prevede l'aggiornamento del piano di assetto idrogeologico per l'isola di Ischia.

Al comma 1, viene sancito l'obbligo per l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale di provvedere all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto idrogeologico nell'isola di Ischia.

Al comma 2, si impone un aggiornamento del relativo piano di assetto idrogeologico in più stralci funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 67 D. Lgs. n. 152/2006, con un primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Casamicciola, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione del piano commissariale di interventi urgenti ex art. 5-ter, comma 2. Si prevede, infine, la necessità che gli interventi vengano identificati dal codice unico di progetto ex art. 11 L. n. 3/2003 e del. CIPE n. 63/2020

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 5-quinquies (Progettazione e attuazione degli interventi)

L'articolo estende alle procedure finalizzate all'affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori relativi agli interventi individuati nel piano di assetto idrogeologico per l'isola di Ischia (e nei suoi aggiornamenti) le misure di semplificazione in materia di contratti pubblici dettate dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Limitatamente a tali procedure, il termine entro cui deve essere adottata la



determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente è prorogato al 31 dicembre 2023.

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 5-sexies (Misure in materia di fanghi e inerti da colata)

L'articolo regola la gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022.

Il comma 1 attribuisce al Commissario straordinario il potere di adottare le ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga ai termini previsti da tale disposizione.

Il comma 2 attribuisce allo stesso Commissario straordinario il potere di individuare più siti destinati allo stoccaggio provvisorio.

Il comma 3 autorizza la spesa massima di 20 milioni per l'anno 2023 per la gestione dei fanghi e inerti da colata.

Agli oneri discendenti dall'applicazione dell'articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 5-septies (Rafforzamento della capacità amministrativa e risorse)

Si prevede per l'anno 2023 il potenziamento della struttura commissariale di cui all'articolo 31 del d.l. 109/2018, ampliando, con le modalità di cui al predetto articolo 31, fino a 5 unità di personale non dirigenziale, 2 unità di personale dirigenziale non generale scelte ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e 2 esperti. All'attuazione si provvede nel limite massimo di euro **641.000** per l'anno 2023. Al riguardo, tenuto conto che le figure dirigenziale saranno scelte ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, è necessario prevedere il compenso anche del trattamento economico fondamentale e non solo di quello accessorio come segue.

trattamento fondamentale	Stipendio CCNL 2016-2018 (12 mesi)	tredicesima	oneri riflessi	totale lordo dipendente	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	Trattamento fondamentale lordo stato	
DIRIGENTE II fascia	41.779,17	3.481,60	17.371,08	62.631,85	313,20	62.945,05	
trattamento accessorio	posizione fissa +variabile	oneri riflessi	maggiorazione 20%	oneri riflessi	indennità sostitutiva di risultato (50% posizione)	oneri riflessi	Trattamento accessorio lordo stato
DIRIGENTE II fascia	45.528,15	17.473,70	9.105,63	3.494,74	22.764,08	7.443,85	105.810,16
trattamento complessivo con incremento contrattuale	trattamento complessivo lordo stato al netto IVC 2022 - 2024	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	totale pro-capite lordo stato con IVC 2022- 2024	numero unità	onere complessivo		
DIRIGENTE II fascia	168.442,01	6.367,11	175.122,31	2	350.244,62		



Per quanto riguarda il compenso dei 2 esperti, si ritiene di confermare la quantificazione già prevista dai 3 esperti di cui al citato articolo 31, il cui compenso individuale è stato valutato in 53.000 euro annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione.

Gli oneri di personale derivanti dalla disposizione in esame sono così riassunti:

Voce di spesa	Riferimento normativo	€
2 Esperti	Art. 31, comma 2	106.000,00
Trattam econ access. 5 funzionari	Art. 31, comma 3	145.000,00
Trattam econ compless 2 dirigenti 19 co. 6	Art. 31, commi 3 e 7, lett. b)	350.244,62
Spese missione aggiuntive	Art. 31, comma 5	4.300,00
Compenso per lavoro straordinario	Art. 31, comma 7, lett. a)	35.450,00
Totale		640.994,62

ART. 6 (Disposizioni finanziarie)

Comma 1. La disposizione prevede l'incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 3,61 milioni di euro per l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 2 milioni di euro per l'anno 2028.

Comma 2. La disposizione prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per l'anno 2023 e dal comma 1, del presente articolo, pari a 3,61 milioni di euro per l'anno 2024, a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, 3,61 milioni di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1

Comma 3. La disposizione prevede che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Decreto legge n. 186 del 2022 recante misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022

(in milioni di euro)

Articolo	Comma	lettera	descrizione	e/s	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	1-5		Sospensione versamenti tributari in scadenza tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023, inclusi i versamenti delle ritenute operate dai sostituti d'imposta, a favore dei contribuenti del territorio dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 26 novembre 2022- Irpef	e	t	-2,56	-1,74	0,92	0,92	-2,56	-1,74	0,92	0,92	-2,56	-1,74	0,92	0,92
1	1-5		Sospensione versamenti tributari in scadenza tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023, inclusi i versamenti delle ritenute operate dai sostituti d'imposta, a favore dei contribuenti del territorio dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 26 novembre 2022- IRES	e	t	-0,13	-0,08	0,05	0,05	-0,13	-0,08	0,05	0,05	-0,13	-0,08	0,05	0,05
1	1-5		Sospensione versamenti tributari in scadenza tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023, inclusi i versamenti delle ritenute operate dai sostituti d'imposta, a favore dei contribuenti del territorio dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 26 novembre 2022- IVA	e	t	-0,31	-1,30	0,34	0,34	-0,31	-1,30	0,34	0,34	-0,31	-1,30	0,34	0,34
1	1-5		Sospensione versamenti tributari in scadenza tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023, inclusi i versamenti delle ritenute operate dai sostituti d'imposta, a favore dei contribuenti del territorio dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 26 novembre 2022- IRAP	e	t					-0,33	-0,14	0,10	0,10	-0,33	-0,14	0,10	0,10
1	1-5		Sospensione versamenti tributari in scadenza tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023, inclusi i versamenti delle ritenute operate dai sostituti d'imposta, a favore dei contribuenti del territorio dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 26 novembre 2022- IRAP	s	c	0,33	0,14	-0,10	-0,10								
1	1-5		Sospensione versamenti tributari in scadenza tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023, inclusi i versamenti delle ritenute operate dai sostituti d'imposta, a favore dei contribuenti del territorio dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 26 novembre 2022-Addizionale Regionale	e	t					-0,07	-0,16	0,05	0,05	-0,07	-0,16	0,05	0,05
1	1-5		Sospensione versamenti tributari in scadenza tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023, inclusi i versamenti delle ritenute operate dai sostituti d'imposta, a favore dei contribuenti del territorio dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 26 novembre 2022-Addizionale Regionale	s	c	0,07	0,16	-0,05	-0,05								
1	1-5		Sospensione versamenti tributari in scadenza tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023, inclusi i versamenti delle ritenute operate dai sostituti d'imposta, a favore dei contribuenti del territorio dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 26 novembre 2022-Addizionale Comunale	e	t					-0,03	-0,06	0,02	0,02	-0,03	-0,06	0,02	0,02
1	1-5		Sospensione versamenti tributari in scadenza tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023, inclusi i versamenti delle ritenute operate dai sostituti d'imposta, a favore dei contribuenti del territorio dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 26 novembre 2022-IMU quota Stato	e	t	-0,32	-0,28	0,13	0,13	-0,32	-0,28	0,13	0,13	-0,32	-0,28	0,13	0,13
1	1-5		Sospensione versamenti tributari in scadenza tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023, inclusi i versamenti delle ritenute operate dai sostituti d'imposta, a favore dei contribuenti del territorio dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 26 novembre 2022-IMU quota Comuni	e	t					-1,31	-1,14	0,52	0,52	-1,31	-1,14	0,52	0,52
1	1-5		Sospensione degli avvisi di accertamento esecutivi e degli altri atti di recupero in gestione all'Agenzia delle entrate- IVA	e	t	-0,01	0,01			-0,01	0,01			-0,01	0,01		
1	1-5		Sospensione degli avvisi di accertamento esecutivi e degli altri atti di recupero in gestione all'Agenzia delle entrate- IIDD	e	t	-0,24	0,24			-0,24	0,24			-0,24	0,24		
1	1-5		Sospensione degli avvisi di accertamento esecutivi e degli altri atti di recupero in gestione all'Agenzia delle entrate- IRAP	e	t					-0,11	0,11			-0,11	0,11		
1	1-5		Sospensione degli avvisi di accertamento esecutivi e degli altri atti di recupero in gestione all'Agenzia delle entrate- IRAP	s	c	0,11	-0,11										
1	1-5		Sospensione dei versamenti e degli adempimenti contributivi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria a favore dei lavoratori e datori di lavoro del territorio dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 26 novembre 2022	e	co					-0,70	-6,21	1,48	1,48	-0,70	-6,21	1,48	1,48
1	1-5		Sospensione dei versamenti e degli adempimenti contributivi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria a favore dei lavoratori e datori di lavoro del territorio dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 26 novembre 2023	s	c	0,70	6,21	-1,48	-1,48								
1	7		Fondo in favore dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno per assicurare al comune il gettito dei tributi, in scadenza tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023, non versati per effetto delle sospensioni	s	c	1,3400	1,3800										
1	7		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi trattenuti dall'Agenzia delle entrate in 5 rate annuali di importo pari ad 1/5 dei contributi assegnati a i Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno per il 2022 e il 2023	e	ext		0,54	0,54	0,54								
4			Proroga al 31/12/2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia- spese di funzionamento	s	c		0,050				0,050				0,050		



Decreto legge n. 186 del 2022 recante misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022

(in milioni di euro)

Articolo	Comma	lettera	descrizione	e/s	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento					
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
4			Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia-Rimborso spese di viaggio per missione magistrati	s	c		0,004					0,004				0,004			
4	2		Riduzione Tabella A- GIUSTIZIA (2022-2024)	s	c		-0,054					-0,054				-0,054			
5-bis	1		Reclutamento di personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da parte dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, al fine di potenziare le attività volte a mitigare il rischio idrogeologico, con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022	s	c		2,500	5,00	5,00			2,500	5,00	5,00		2,500	5,00	5,00	
5-bis	1		Reclutamento di personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da parte dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, al fine di potenziare le attività volte a mitigare il rischio idrogeologico, con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022- effetti riflessi	e	t/c		0,000					1,213				1,213			
5-bis	1		Riduzione Fondo a tempo indeterminato per le assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, negli enti pubblici economici nazionali e nelle agenzie di cui all'articolo 1, comma 607 della legge n. 234/2021	s	c		-2,500	-5,00	-5,00			-2,500	-5,00	-5,00		-2,500	-5,00	-5,00	
5-bis	1		Riduzione Fondo a tempo indeterminato per le assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, negli enti pubblici economici nazionali e nelle agenzie di cui all'articolo 1, comma 607 della legge n. 234/2021- effetti riflessi	e	t/c							-1,213	-2,43	-2,43		-1,213	-2,43	-2,43	
5-ter	6		Piano commissariale d'interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione (interventi in conto capitale)	s	k		10,000	10,00	10,00			10,000	10,00	10,00		10,000	10,00	10,00	
5-ter	6	a	Riduzione contributi ai Comuni per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, nonché per la sicurezza delle strade, di cui all'art. 1 c. 51 ter della L n. 160/2019	s	k		-8,000					-8,000				-8,000			
5-ter	6	b	Riduzione Tabella B- MEF	s	k		-2,000	-10,00	-10,00			-2,000	-10,00	-10,00		-2,000	-10,00	-10,00	
5-sexies	1-2		Commissario straordinario - Misure in materia di gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 nel territorio di Ischia	s	c		20,000					20,000				20,000			
5-sexies	3		Riduzione Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c		-20,000					-20,000				-20,000			
6	1		Incremento Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c			3,61	3,00				3,61	3,00	0,00	0,000	3,61	3,00	
6	2		Riduzione Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c		-6,12	-10,75				-6,12	-10,75		-6,12	-10,75			
			totale entrate	e			-3,57	-2,61	1,98	1,98		-6,12	-10,75	3,61	3,61	-6,12	-10,75	3,61	3,61
			totale spese	s			-3,57	-2,97	1,98	1,37		-6,12	-10,75	3,61	3,00	-6,12	-10,75	3,61	3,00
			Saldo				0,00	0,36	0,00	0,61		0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61

